



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 199/21
Lussemburgo, 10 novembre 2021

Sentenza nella causa T-495/19
Romania/Commissione

Il Tribunale respinge il ricorso della Romania contro la decisione della Commissione che ha registrato la proposta di iniziativa dei cittadini «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»

Il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sull'impugnabilità di una decisione della Commissione di registrare una proposta del genere

Il 18 giugno 2013, è stata presentata alla Commissione europea la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»¹. Essa era intesa, secondo le informazioni fornite dai suoi organizzatori, a far sì che l'Unione europea, nell'ambito della politica di coesione, rivolgesse un'attenzione particolare alle regioni le cui caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche differiscono da quelle delle regioni circostanti.

Con decisione del 25 luglio 2013², la Commissione ha respinto la domanda di registrazione della proposta di ICE controversa con la motivazione che essa esulava manifestamente dalla sua competenza a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. Il ricorso di annullamento presentato contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale dell'Unione europea³. Adita in sede di impugnazione, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione del 25 luglio 2013⁴.

Il 30 aprile 2019 la Commissione ha adottato una nuova decisione con la quale ha proceduto alla registrazione della proposta di ICE controversa⁵. La Romania ha presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione.

Il Tribunale respinge il ricorso della Romania e affronta, per la prima volta in maniera esplicita, la questione dell'impugnabilità di una decisione della Commissione di registrare una proposta di ICE. Esso fornisce altresì precisazioni, da un lato, sulle caratteristiche del controllo esercitato dalla Commissione ai fini dell'adozione di una simile decisione e, dall'altro, sulla natura del controllo di legittimità del Tribunale su tale decisione.

Giudizio del Tribunale

Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, il Tribunale si sofferma sull'impugnabilità della decisione impugnata⁶. Esso richiama anzitutto le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di un'ICE e rileva che la decisione impugnata mira a produrre effetti vincolanti nei confronti degli organizzatori, delle istituzioni e degli Stati membri interessati. Infatti, per quanto

¹ Proposta presentata conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, TUE e al regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1; in prosieguo: la «proposta di ICE controversa»).

² Decisione C(2013) 4975 final della Commissione, del 25 luglio 2013, recante rifiuto di registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali».

³ Sentenza del 10 maggio 2016, Izsák e Dabis/Commissione, T-529/13 (v. [comunicato stampa n. 50/16](#)).

⁴ Sentenza del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C-420/16 P (v. [comunicato stampa n. 24/19](#)).

⁵ Decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» (GU 2019, L 122, p. 55; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

⁶ Ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

riguarda gli organizzatori, la decisione di registrazione fa scattare il meccanismo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno e conferisce loro segnatamente, in primo luogo, il diritto di presentare l'ICE alla Commissione e di esporla in dettaglio⁷; in secondo luogo, il diritto di esigere dalla Commissione che essa presenti la comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 211/2011⁸; e, in terzo luogo, il diritto di presentare l'ICE in un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. Tali diritti, costituiti in capo agli organizzatori, configurano al contempo obblighi per le istituzioni interessate, in quanto la Commissione è tenuta a ricevere gli organizzatori e a presentare la sua comunicazione sull'ICE e il Parlamento a organizzare un'audizione pubblica. Per quanto riguarda gli Stati membri interessati, la decisione di registrazione di una proposta di ICE fa sorgere nei loro confronti l'obbligo di autorizzare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, di verificarle e di certificarle.

Inoltre, il Tribunale precisa che la decisione di registrazione di una proposta di ICE non costituisce un atto preparatorio o intermedio il cui obiettivo sarebbe quello di preparare l'adozione da parte della Commissione della sua comunicazione sull'ICE. Infatti, la decisione di registrare una proposta di ICE implica una prima valutazione della stessa sul piano giuridico e non pregiudica la valutazione effettuata dalla Commissione nell'ambito della sua comunicazione sull'ICE, la quale contiene, in particolare, le sue «conclusioni giuridiche e politiche». Il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza⁹, il particolare valore aggiunto del meccanismo dell'ICE risiedeva non già nella certezza del suo esito, bensì nelle possibilità e nelle opportunità che essa creava per i cittadini dell'Unione di dar vita a un dibattito politico in seno alle istituzioni di quest'ultima senza dover attendere l'avvio di un procedimento legislativo. Orbene, il dibattito politico, sia con i cittadini sia con le istituzioni, ha luogo, in particolare, nel corso della campagna di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in occasione della riunione con la Commissione e in occasione dell'audizione pubblica presso il Parlamento. Più nello specifico, tale dibattito risulta dalla decisione di registrazione di una proposta di ICE e dalla procedura che ne consegue e si svolge prima che la Commissione adotti la sua comunicazione sull'ICE. Pertanto, così come la decisione impugnata, tale decisione è la conclusione di una fase specifica nel processo di ICE che produce effetti giuridici vincolanti distinti da quelli prodotti dalla comunicazione sull'ICE e costituisce, al pari di tale comunicazione, un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Nel merito, il Tribunale esamina, in primo luogo, le condizioni di registrazione di una proposta di ICE e, in particolare, quella che richiede di stabilire se una simile proposta rientri nell'ambito della competenza della Commissione¹⁰. A tale proposito, esso ricorda le caratteristiche dell'esame che la Commissione deve effettuare in forza di tale condizione di registrazione di una proposta di ICE.

Anzitutto, esso ricorda che, al fine di assicurare un facile accesso all'ICE, la Commissione è legittimata a rifiutare la registrazione di una simile proposta solo se, tenuto conto del suo oggetto e dei suoi obiettivi, essa esula manifestamente dalla competenza di tale istituzione a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

Il Tribunale precisa poi che esiste una distinzione tra l'esame che la Commissione è tenuta a effettuare in forza della condizione di registrazione che richiede di stabilire se una proposta di ICE rientri nell'ambito della sua competenza e quello che tale istituzione è tenuta a effettuare nell'ambito della comunicazione sull'ICE. In tal senso, nell'ambito dell'esame di tale condizione di registrazione, la Commissione deve limitarsi a esaminare se, da un punto di vista oggettivo, le misure proposte nell'ambito dell'ICE in questione possano essere adottate sul fondamento dei trattati e non è tenuta a verificare se la prova di tutti gli elementi di fatto invocati sia fornita, né se la motivazione sottesa alla proposta e alle misure proposte sia sufficiente. La decisione di registrare una proposta di ICE implica una prima valutazione della stessa sul piano giuridico e non pregiudica la valutazione della Commissione nell'ambito della sua comunicazione sull'ICE, la quale contiene la sua posizione definitiva sulla sua eventuale presentazione di una proposta di atto legislativo

⁷ Regolamento n. 211/2011, articolo 9, primo comma, e articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

⁸ In forza di tale disposizione, quando la Commissione riceve un'ICE, essa, entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all'ICE, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso (in prosieguo: la «comunicazione sull'ICE»).

⁹ Sentenza del 19 dicembre 2019, Puppinc e a./Commissione, [C-418/18 P](#), punto 70 (v. [comunicato stampa n. 160/19](#)).

¹⁰ Regolamento n. 211/2011, articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

dell'Unione in risposta all'ICE in questione. Pertanto, la Commissione può rifiutare la registrazione di una proposta di ICE solo se, in occasione dell'esame del rispetto della condizione di registrazione che richiede di stabilire se una proposta di ICE rientri nell'ambito della sua competenza, giunge alla conclusione che si può escludere del tutto che essa possa presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. Se invece la Commissione non può giungere a una simile conclusione, essa è obbligata a registrare la proposta di ICE in questione al fine di rendere possibile il dibattito politico in seno alle istituzioni, avviato in seguito a tale registrazione.

In secondo luogo, pronunciandosi sulla questione se la Commissione abbia correttamente individuato il contenuto della proposta di ICE controversa, il Tribunale constata che nella decisione impugnata tale proposta è presentata correttamente e che non vi è stato alcuno snaturamento del suo contenuto. Conformemente alla giurisprudenza¹¹, infatti, la Commissione ha esaminato, da un punto di vista oggettivo, le misure proposte, previste in astratto, limitandosi, in sostanza, a presentare l'oggetto e gli obiettivi della proposta di ICE controversa e a constatare che tale proposta rientrava nella politica di coesione dell'Unione.

In terzo luogo, il Tribunale respinge la censura relativa all'esistenza di una riserva nella valutazione della Commissione. Il Tribunale sottolinea infatti che, al fine di assicurare un facile accesso all'ICE, la Commissione può, se del caso, procedere a un «inquadramento», a una «qualificazione» o anche a una registrazione parziale della proposta di ICE in questione, purché rispetti l'obbligo di motivazione ad essa incombente e il contenuto di tale proposta non sia snaturato. Tale modo di procedere consente infatti alla Commissione, anziché di rifiutare la registrazione di una proposta di ICE, di registrarla in maniera qualificata, al fine di preservare l'effetto utile dell'obiettivo perseguito dal regolamento n. 211/2011.

In quarto e ultimo luogo, pronunciandosi sulla questione se gli articoli da 174 a 178 TFUE possano costituire una base giuridica per un'azione dell'Unione nel senso contemplato dalla proposta di ICE controversa¹², il Tribunale rileva che la Commissione non è incorsa in errore nel concludere, nella decisione impugnata, che la proposta di ICE controversa, ove riguardava la presentazione, da parte della medesima, di proposte di atti legislativi che definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale e a condizione che le azioni da finanziare portassero al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, non esulava manifestamente dalla sua competenza.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

¹¹ Sentenza [C-420/16 P](#), succitata.

¹² Tali articoli rientrano nel titolo XVIII del Trattato FUE, che riguarda la coesione economica, sociale e territoriale.